

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI NAPOLI - SEZ. IV

DOTT. RAFFAELLA BROGNOLI

RB

Rimborsi Bancari

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Oggetto: Ufficio del Giudice di Pace di Napoli sez. IV - Causa civile n. 45541/2015 di R.G. - Candido [REDACTED] contro [REDACTED] S.p.A.

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. [REDACTED] Dottore Commercialista, domiciliato in [REDACTED], iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Napoli al n° [REDACTED] con ordinanza del giorno 11 gennaio 2016 resa dall'intestato Giudicante, compariva il giorno 13 luglio 2016 per procedere al conferimento di un incarico peritale in ordine al giudizio vertente tra il sig. Candido [REDACTED] contro [REDACTED] S.p.A., contraddistinto con il n. 45541/2015 di R.G. -.

All'udienza tenuta in data 13 luglio 2016 si procedeva all'assegnazione dell'incarico.

Nella medesima udienza, d'intesa con le parti del giudizio presenti, si stabiliva l'inizio delle operazioni peritali, le quali, nell'occasione, vennero fissate per il giorno 16 settembre 2016 presso lo studio del CTU alle ore 18.00.

DELLE OPERAZIONI PERITALI

Le operazioni peritali avevano inizio il giorno e all'ora fissati all'atto del conferimento dell'incarico alle ore 18.00, come da verbale allegato redatto presso lo studio del sottoscritto.

Era presente per la parte attorea, sig. Candido [REDACTED], l'Avv. Pierluigi Telese, mentre per la convenuta [REDACTED] S.p.A., nessuno era presente.

Il sottoscritto dopo aver dato lettura del quesito posto dall'Ill.mo Giudice procedeva alla disamina dei fascicoli di parte.

Dopo un ampio dibattito, il C.T.U., ritenendo di non poter acquisire ulteriori elementi dalle parti, chiudeva le operazioni peritali.

DELLA CAUSA PETENDI

Il sig. Candido [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED] in data 15.03.2010, stipulava in Napoli con la [REDACTED] S.p.A. un contratto di mutuo recante il n: 124199 per l'importo complessivo di € 41.160,00= da restituire a

cessione pro solvendo di n. 120 rate da € 343,00= ciascuna della retribuzione mensile con decorrenza dal 01.06.2010.

Al momento della stipula del menzionato contratto, venivano trattenute, tra gli altri costi, commissioni bancarie per € 3.055,81=, commissioni di intermediazione per € 2.469,50= e costi assicurativi per complessivi € 744,01= di cui € 338,75= per costi coperture assicurative per rischio vita sostenute dal cliente ed € 405,26= per assicurazione rischio impiego.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto in data 18.04.2014, allo scadere della 48^a rata.

La █████ S.p.A. provvedeva a restituire al mutuatario le commissioni di gestione non maturate pari a € 480,88=, nonché € 138,43= a titolo di costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato a seguito della estinzione anticipata del contratto di mutuo.

DELLA NORMATIVA

Alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (15 marzo 2010) le istruzioni normative, ovvero le modalità di calcolo emanate dalla Banca d'Italia mediante apposita regolamentazione definita "istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, prevedevano che il mutuo sottoscritto rientrasse nella categoria 8 "Altri finanziamenti a breve e a medio /lungo termine". Più in particolare le stesse istruzioni prevedevano che fosse data all'interno di tale categoria separata evidenza dei "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950".

Le istruzioni consideravano assimilabili i finanziamenti che:

- prevedevano l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;
- avessero durata compresa tra i 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento fosse effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non poteva superare la scadenza del contratto d'impiego;
- avessero ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;

- fossero rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che avessero superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;
- fossero assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel D.P.R. 180/50 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).

Il piano di ammortamento della banca IBL S.p.A. alla data della stipula del finanziamento viene calcolato correttamente, infatti il TAEG è pari a 8,61%, il TEG è pari al 8,54% e il TAN è pari al 4%.

Nell'esaminare e calcolare l'estinzione anticipata alla 48^a rata del contratto di finanziamento cessione del quinto dello stipendio, dove al momento della stipula al mutuatario venivano trattenute degli importi non maturati alla data di estinzione ed applicando il criterio proporzionale possiamo dire che:

- 1) le commissioni di gestione pratica dovute per le prestazioni e gli oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento per € 3.055,81= ammontano alla 48^a rata ad € 1.833,48= importo non maturato detratto € 480,88= quale somma già stornata in sede di estinzione del mutuo che ne occupa e così per la somma di € 1.352,61=;
- 2) gli oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozionale svolta dal terzo per € 2.469,50= ammontano alla 48^a rata ad € 1.481,76= importo non maturato;
- 3) costi coperture assicurative per il rischio vita sostenute dal cliente per € 338,75= ammontano alla 48^a rata ad € 203,25= importo non maturato;
- 4) assicurazione rischio impiego sostenute dall'intermediario per € 405,26= ammontano alla 48^a rata ad € 243,15= importo non maturato a cui va detratto l'importo già rimborsato in ragione di € 138,43=.

Il totale degli importi non maturati corrisponde alla somma di Euro 3.142,35=.

La banca ■■■ S.p.A., dunque, ha già versato al sig. Candido ■■■ l'importo di € 619,31= alla data di estinzione, quindi è tenuta a corrispondere per la differenza la somma pari ad Euro 3.142,35=.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, il C.T.U. nell'aver espletato l'incarico conferito, ponderando i risultati ottenuti, ritiene che il TEG indicato sul contratto di finanziamento n.124199 mediante cessione di un quinto dello stipendio stipulato

tra il sig. Candido Romano e la banca IBL S.p.A. in data 15 marzo 2010 è pari al 8,54% risulta correttamente calcolato.

In realtà il tasso effettivamente praticato (cd. TAEG) è indicato nella misura dell'8,61%, e ciò per effetto del ricarico di oltre cinquemila euro di spese e commissioni al di là degli interessi pattuiti.

In sostanza, il reale costo del contratto di finanziamento è ben superiore al 4% indicato. Infatti, non si fa altro che trattenere, in via anticipata, la differenza del costo effettivo del servizio rispetto a quello dichiarato.

Il sig. Candido [REDACTED] alla 48^a rata estingue in modo anticipata il contratto di finanziamento, secondo quanto stabilisce l'art. 125 sexies del TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/10 "...il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...".

Ne deriva, dunque, che al sig. Candido [REDACTED] devono essere restituite le commissioni non maturate sul contratto di finanziamento n. 124199 anticipatamente estinto alla 48^a rata, secondo il criterio proporzionale ratione temporis, per cui l'importo complessivo detratto a titolo di commissioni viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue al momento dell'estinzione anticipata, come dal dettaglio di seguito riportato:

1)- le commissioni di gestione pratica dovute per le prestazioni e gli oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento € 3.055,81/120x72 (rate non maturate) € 1.833,48= importo non maturato detratto € 480,88= quale somma già stornata in sede di estinzione del mutuo che ne occupa e così per la somma di **Euro 1.352,61=;**

2) gli oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo € 2.469,50/120x72 (rate non maturate) **Euro 1.481,76=** importo non maturato;

3) costi coperture assicurative per il rischio vita sostenute dal cliente € 338,75/120x72 (rate non maturate) **Euro 203,25=** importo non maturato;

4) assicurazione rischio impiego sostenute dall'intermediario € 405,26/120x72 (rate non maturate) € 243,15= importo non maturato a cui va detratto l'importo già rimborsato in ragione di € 138,43= e così per la somma pari ad **Euro 104,72=**

In definitiva, al sig. Candido [redacted] devono essere restituite dalla Banca [redacted] S.p.A. un totale di Euro 3.142,35 = detratte di spese di commissioni già restituite di € 619,31= dalla stessa.

Nel consegnare la presente relazione, il C.T.U., conscio di aver adempiuto con serenità al quesito proposto, al solo scopo di far conoscere la verità, nella speranza che il lavoro svolto possa essere di valido ausilio alla Giustizia, ringrazia per la fiducia accordata e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli.

Alla presente relazione si allegano i seguenti atti e documenti:

- 1)- verbale delle operazioni peritali del 16.09.2016;
- 2)- Decisione collegio di Napoli ABF prot.2086/12 del 19.06.2012;

[redacted] li 15.12.2016

Il C.T.U.

Dott. [redacted]

